



Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'unione europea in materia di infrastrutture e trasporti
(AC 2416)

Prot. 14/BP/IT/25



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CHIMICI DI PORTO

Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti

Camera dei Deputati

Giugno 2025



Premessa

L'Associazione Nazionale dei Chimici di Porto, dal 1958, riunisce i consulenti chimici di porto di tutte le regioni italiane aventi porti industriali e/o petroliferi.

L'Associazione affianca la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per garantire la presenza di tecnici qualificati per lo svolgimento di attività di tutela dell'incolumità pubblica. Partecipa, inoltre, ai gruppi di lavoro permanenti presso il Comando Generale e, in sede ONU, presso l'International Maritime Organization (IMO).

L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica, particolarmente significativa in contesti potenzialmente a rischio come gli ambiti portuali.

Con la presente memoria, l'Associazione intende fornire il proprio contributo all'esame parlamentare del provvedimento, in coerenza con il Capo III - Disposizioni urgenti nel settore portuale e marittimo, riportando di seguito le proprie osservazioni.

L'attività di consulente chimico di porto

La figura del consulente chimico di porto è stata istituita in Italia dal 1948, dapprima con regolamenti locali e poi con Circolari Ministeriali, ed è presente in molti paesi del mondo, Europa inclusa, con altre definizioni terminologiche (es. "Marine Chemist").

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 256/2022, e il Garante per la concorrenza ed il Mercato, con il parere n. S4469 del 2023, hanno richiamato la necessità di una norma primaria per disciplinare in modo organico l'esercizio e l'accesso alla qualifica di consulente chimico di porto.

Infatti, l'assenza nell'ordinamento italiano di una chiara normativa sull'attività di consulente chimico di porto conduce, inevitabilmente, a situazioni di oggettivo pericolo sulle navi e nei porti.

Tale lacuna normativa è emersa con particolare evidenza nei recenti tragici eventi, come la morte di un sommozzatore impegnato nelle operazioni di recupero del Bayesian, ultimo di una serie sempre troppo lunga, fra cui ritroviamo i tre morti con l'esplosione del rimorchiatore "Asso Malakal Arbor" a Crotone, i quattro morti sulla M/N "Sansovino" a Messina e potremmo, purtroppo, proseguire oltre.

Pertanto, risulta necessaria, quanto prima, una normativa chiara e adeguata sulla figura del consulente chimico di porto, che consenta di evitare o quantomeno ridurre gli incidenti.

La proposta riportata di seguito intende sistematizzare, indicando chiaramente le capacità e le attività del consulente chimico di porto - prevedendo che la sua attività sia finalizzata alla sicurezza sul lavoro di tutti coloro che operano nella navigazione, nelle operazioni portuali nonché a tutela dell'incolumità pubblica - nonché chiarire il ruolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti elevando il rango normativo in essere dal 1948 da quello sub-regolamentare a quello indicato dal Consiglio di Stato di Legge primaria.



Proposta emendativa

Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti (AC 2416)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

**«Art. 6-bis
(Disciplina dell'attività di Consulente chimico di porto)**

1. Al codice della navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo l'articolo 116 è inserito il seguente:

**Art. 116-bis.
(Consulente Chimico di porto)**

1. L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attività attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere.
2. L'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a. possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;
 - b. iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A settore industriale;
 - c. compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ed al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale.
3. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1 sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto.
4. Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità Marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorità di Sistema Portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata, nonché certificazioni analitiche deve essere effettuato da un professionista Chimico, iscritto all'Albo dei Chimici e dei Fisici.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce con uno o più decreti: le attività e i servizi svolti dal consulente chimico di porto di cui al comma 1, ivi incluse quelle già previste dalla legislazione vigente, le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera c), le caratteristiche dei registri di cui al comma 3 e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri.
6. I professionisti che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultino già iscritti in qualità di "consulente chimico di porto" nei registri di cui all'articolo 68 del presente regio decreto, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 3. Con le modalità di cui al comma 5 sono indicate le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 3 e di estinzione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione.
7. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 5 e comunque non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono sospese le nuove iscrizioni ai registri di cui al comma 3.
8. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministero della Salute, entro ventiquattro mesi dall'approvazione dei decreti di cui al comma 5 può, con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attività e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il più efficace funzionamento.



9. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione illustrativa

La proposta in esame elenca, ai **commi 1, 2 e 3**, i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di consulente chimico di porto e prevede l'iscrizione dei consulenti chimici di porto in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto.

Inoltre, il **comma 4**, specifica che i certificati, gli attestati e gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità Marittima e, nei casi previsti da altre norme specifiche, anche all'Autorità di Sistema Portuale o al datore di lavoro o alla parte committente.

Il **comma 5** demanda, poi, ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministero della Salute, la definizione delle modalità attuative nonché di controllo dei requisiti per mantenere l'iscrizione nel registro delle Capitanerie di Porto.

I **commi 6 e 7** fanno salvi l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto da parte dei professionisti già iscritti in qualità di "consulente chimico di porto" nei registri di cui all'articolo 68 e sospendono le nuove iscrizioni fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi.

Al **comma 8** prevede la possibilità che, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministero della Salute, possano essere apportate disposizioni correttive relative alle attività del consulente chimico di porto, anche al fine di tutelare maggiormente la sicurezza sul lavoro.

Al **comma 9** si prevede che all'attuazione delle disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione tecnica

La proposta, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato.